

Documento analitico di regolamentazione interna per l'accesso agli spazi pubblicitari sulla testata “.....” per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019

Il presente documento analitico è adottato in conformità al dettato:

- a) della legge del 22 febbraio 2000 n. 28 recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” così come modificata alla legge del 6 novembre 2003, n. 313;
- b) della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. [94/19/CONS](#) concernente le “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019”.

Art. 1

La società (denominazione, sede legale e sede della redazione) ha adottato il presente documento analitico per la testata (nome della testata), in vista dell'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019”

Art. 2

La comunicazione preventiva, pubblicata in data sul numero della testata viene allegata al presente documento analitico e ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 3

Il presente documento analitico è depositato presso la redazione del giornale sita in (città/indirizzo/tel) e copia dello stesso sarà trasmessa, su richiesta, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Art. 4

Il presente documento analitico non sarà pubblicato.

Art. 5

Il presente documento analitico resta a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nella sede indicata all'art. 3.

Art. 6

L'adozione del presente documento analitico è dettata dalla necessità di assicurare, relativamente all'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019, l'attuazione del principio della parità di trattamento e dell'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici nell'offerta degli spazi di propaganda messi a disposizione sulla testata (nome della testata), nonché di

definire e di divulgare i criteri di determinazione delle tariffe nel rispetto dell'assoluta parità di trattamento tra tutti i soggetti politici che parteciperanno alle prossime consultazioni elettorali.

Art. 7

La società (denominazione) si obbliga a collocare i messaggi politici elettorali secondo modalità uniformi e integrerà gli stessi con l'indicazione del committente e la dicitura "**messaggio elettorale**", in applicazione dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 8

La società (denominazione) mette a disposizione gli spazi di propaganda sulla testata (nome testata), per la diffusione di messaggi politici elettorali, dale fino a tutto il penultimo giorno prima delle votazioni.

Art. 9

Non saranno accettate le prenotazioni di spazi di propaganda che perverranno entro le ore del giorno precedente quello di pubblicazione.

Art. 10

Non si accetteranno, dale fino a tutto il penultimo giorno prima delle votazioni, le prenotazioni di spazi per diffondere messaggi politici elettorali con contenuti non conformi al disposto dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 11

In caso di richiesta di spazi relativi alla pubblicazione nella stessa data e nella stessa collocazione, il criterio principale adottato è quello dell'ordine cronologico di presentazione della richiesta. In caso di identica posizione temporale in termini di data e ora di prenotazione degli spazi disponibili, si farà ricorso a sorteggio.

In caso di richieste eccedenti la disponibilità degli spazi, si adotterà il criterio temporale della prenotazione.

Non si accetteranno ordini per diffondere messaggi politici elettorali per più di tre uscite consecutive.

Art. 12

Le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda sono quelle riportate nell'allegato n. 1 al presente. Per quanto detto all'art. 7 del presente documento analitico, non sono previsti sconti o maggiorazioni sulle tariffe.

Art. 13

Per tutto quanto non previsto dal presente documento analitico, si rimanda a quanto disposto dalla normativa citata e dalla vigente disciplina in oggetto.

NOTA 1: ALLEGARE:

- LISTINO TARIFFE
- COMUNICATO PREVENTIVO
- COPIA DEL NUMERO DELLA PUBBLICAZIONE IN CUI IL COMUNICATO E' STATO PUBBLICATO

NOTA 2: LE TARIFFE COMMERCIALI NORMALMENTE PRATICATE POSSONO ESSERE ANCHE RIDEFINITE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI, FERMO RIMAMENDO L'OBLIGO DI APPLICARE LE STESSE IN MANIERA OMOGENEA A TUTTI I SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLE ELEZIONI